

Circolare 9/2008

Sava 09.10.2008

OGGETTO: Libro Unico Paghe D.L. n.112 del 25/6/2008

Egregio Cliente,

l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha istituito la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Il D.L. è entrato in vigore in data 18 agosto 2008, fino al 16 gennaio 2009 è consentito la tenuta del libro paga con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale della impresa.

Le nuove disposizioni obbligano il datore di lavoro a istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.

La tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata soltanto mediante l'utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

- *elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;*
- *stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;*
- *su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate.*

Quale che sia il sistema di tenuta adottato, resta fermo l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio che compone il libro unico del lavoro una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati.

*Di conseguenza non è più consentita la tenuta manuale del libro paga.*

L'articolo 39 del D.L. 122/2008, al comma 5, dispone che il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di consegnare all'atto del pagamento della retribuzione, una copia delle scritturazioni effettuate sul Libro Unico del lavoro; la circolare 20/2008 del Ministero del Lavoro, chiarisce che l'adempimento si intende assolto anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprenda i dati relativi al calendario delle presenze.

Alla luce di tale disposizioni, le possibili configurazioni di stampa del libro unico saranno:

- A. Dati retributivi e calendario presenze riportati su un unico foglio;
- B. Dati retributivi e calendario presenze riportati su fogli separati (mantenendo una numerazione sequenziale).

In base a quanto chiarito nella circolare ministeriale, le presenze dovranno essere stampate entro il 16 del mese successivo il mese di riferimento; di conseguenza tale indicazione dovrà essere seguita anche dalle aziende che gestiscono il calendario sfasato.

Per le aziende che gestiscono il calendario sfasato si potranno adottare le seguenti modalità operative:

- utilizzare la configurazione del cedolino indicata al punto A, consegnando al dipendente in occasione del pagamento della retribuzione il prospetto paga non vidimato senza l'indicazione delle presenze, provvedendo successivamente, entro il 16 del mese successivo, alla stampa dei dati retributivi e delle presenze.
- utilizzare la configurazione del cedolino indicata al punto B, consegnando al dipendente in occasione del pagamento della retribuzione il solo prospetto paga vidimato, provvedendo successivamente, entro il 16 del mese successivo, alla stampa delle sole presenze.

Un aspetto operativo importante è relativo all'abrogazione della tenuta manuale del libro presenze, che in precedenza doveva essere compilato giornalmente su appositi fogli vidimati; l'abrogazione di quest'obbligo di fatto non elimina l'annotazione delle presenze in una qualsiasi forma, in quanto a fine mese i cedolini dovranno comunque essere elaborati sulla base delle presenze rilevate e le stesse dovranno poi essere esposte nel "Libro Unico".

Quanto sopra al fine di tenerVi costantemente aggiornato sugli sviluppi di norme e adempimenti che coinvolgono oltre allo studio scrivente anche l'organizzazione e la consuetudine interna già consolidata in vista della prossima attuazione che come detto partirà già dal prossimo 01.01.2009.

Sicuro come sempre, di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione sin da ora per ogni eventuale chiarimento, porgo a tutti voi i miei migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Giovanni Antonio Prudeniano

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*